



Tribunale Ordinario di Barcellona Pozzo di Gotto

Ufficio Esecuzioni Immobiliari

Il Giudice dell'esecuzione

premesso che l'udienza odierna, fissata per l'autorizzazione della vendita ai sensi dell'art. 569 c.p.c., è stata sostituita dal deposito di note ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c.;

rilevato che il creditore procedente ha insistito nell'istanza di vendita in atti;

osservato che il pignoramento – a seguito di vittorioso esperimento dell'azione revocatoria nei confronti del debitore e del terzo proprietario – è stato effettuato a norma degli artt. 602 ss. c.p.c. ed ha ad oggetto la quota di $\frac{1}{2}$ del diritto di proprietà su sei unità immobiliari;

che la restante quota di $\frac{1}{2}$ appartiene allo stesso terzo proprietario (sicché non vi sono altri comproprietari a cui dare avviso del pignoramento);

che detta quota residua non è stata raggiunta dal pignoramento, avendola il terzo acquistata in virtù di un autonomo atto di acquisto non interessato dalla pronuncia di inefficacia;

ritenuta la validità dell'atto di pignoramento, non avendo il creditore titolo per aggredire l'intero diritto di proprietà appartenente al terzo, ma solo la quota che lo stesso ha acquistato dal suo diretto debitore, come si desume dalla lettura dell'art. 2902, comma 1, c.c., a mente del quale può promuoversi l'azione esecutiva nei confronti del terzo acquirente sui *beni* che formano oggetto dell'atto impugnato;



che il termine *beni* di cui discorrono gli artt. 2740 e 2902 c.c. sia da intendere *in senso giuridico* e, dunque, come sinonimo di *diritti sulle cose* e non di *cose*, costituenti *beni in senso economico* (cfr. art. 810 c.c.);

che alla fattispecie non possa perciò applicarsi il principio generale secondo cui non è consentito al creditore di creare diritti parziari inesistenti sui beni oggetto di espropriazione (c.d. pignoramento per difetto, ritenuto nullo dalla giurisprudenza), poiché ciò si tradurrebbe nell'impossibilità giuridica per il medesimo di soddisfarsi su tutti i *beni* facenti parte della garanzia patrimoniale generica del creditore (art. 2740 c.c.), anche per effetto dell'esercizio dell'azione revocatoria (art. 2901 ss. c.c.) che rientra tra i mezzi di conservazione della stessa;

che tale soluzione appare obbligata alla luce del principio di effettività della tutela giuridica del credito, il cui addentellato normativo affonda nella Costituzione (cfr. artt. 24, comma 1, e 117, comma 1, in relazione all'art. 13 della C.E.D.U. e all'art. 1 del protocollo addizionale n. 1) e nella Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea (art. 47);

che, del resto, il creditore non potrebbe aggredire con l'azione esecutiva diritti estranei alla pronuncia di efficacia, posto che viceversa il terzo dovrebbe rispondere con il proprio patrimonio di un debito altrui in difetto di una garanzia reale o personale (e tale soluzione si presterebbe parimenti a rilievi);

considerato che la peculiarità della situazione – oltre a precludere ogni altra via che non porti al pignoramento della quota indivisa e a non consentire la vendita l'intero, dato che il pignoramento ha, evidentemente, un oggetto necessariamente più ristretto – non permette che si sospenda il giudizio esecutivo per disporre, ai sensi dell'art. 600, comma 2, c.p.c., l'introduzione del giudizio endoesecutivo di divisione, difettando il presupposto stesso della



relativa azione o domanda, ossia l'esistenza di una pluralità di soggetti contitolari del diritto di proprietà sulle unità immobiliari (cfr. art. 1100 c.c.);

ritenuto, pertanto, che debba essere eccezionalmente autorizzata – come da separata ordinanza – la vendita della quota indivisa, con delega delle operazioni a norma dell'art. 591-*bis* c.p.c.;

P.Q.M.

autorizza la vendita e **delega** le relative attività come da separata ordinanza; **manda** alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza.

Barcellona Pozzo di Gotto, 08/10/2024.

Il Giudice dell'esecuzione

Dott. Giuseppe Lo Presti

